



Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio

di
Miriam Berretta

1



Agenzie di viaggio

Si possono definire agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, **organizzazione** di viaggi e soggiorni e/o **intermediazione** nella distribuzione dei servizi turistici.



2



Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio

Il regime speciale è previsto solo per le agenzie che svolgono attività di **organizzazione**, e solo per le attività inerenti l'organizzazione dei **pacchetti di viaggio**.



3



REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO *(Iter legislativo)*

Art. 74 ter dpr 633/72, introdotto nel 1979
d.m.16 gennaio 1980
c.m. n. 30 del 24 giugno 1980

Più recentemente il testo dell'art. 74 ter è stato sostituito dal:

Dlgs 2 settembre 1997 n. 313
c.m. 24 dicembre 1997 n. 328
D.lgs 23 marzo 1998 n. 56
DM 30 luglio 1999 n. 340
L. 22 dicembre 2007 n. 244 (*Legge Finanziaria 2008*)

4



Ambito soggettivo

Agenzie di viaggio che svolgono attività di intermediazione

Regime Iva normale:
Imposta da imposta

Agenzie di viaggio che organizzano viaggi e li vendono direttamente o tramite intermediari

Regime Iva 74 ter:
Base da base

5




Ambito oggettivo

La normativa prevista dall'art. 74 ter è applicabile all'attività di organizzazione di **pacchetti turistici**.

La definizione di pacchetto di viaggio viene data *dall'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111*, oggi raccolta nel codice del consumo, art 84 del decreto legislativo 6/9/2005




6




Pacchetto turistico

I pacchetti turistici hanno per oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, risultanti dalla combinazione di **almeno due servizi** (trasporto, alloggio, ecc), di **durata superiore alle 24 ore**, comprendenti almeno un pernottamento e venduti ad un **prezzo forfetario**.



7




Ambito oggettivo

Rientrano comunque nel regime IVA 74 ter anche:

1. le escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata;
2. le prestazioni di servizi singoli resi da altri soggetti e acquisiti nelle disponibilità delle agenzie di viaggio prima che il viaggiatore abbia espresso una specifica richiesta in tal senso.

8



Ambito territoriale

Relativamente all'art. 74 ter, si applica il principio della **territorialità comunitaria**. Pertanto le operazioni di organizzazione di viaggi si possono classificare in tre tipi:

1. Operazioni effettuate all'interno della comunità europea (**operazioni imponibili**)
2. Operazioni effettuate al di fuori della comunità europea (**operazioni non imponibili**)
3. Prestazioni miste, cioè servizi resi parte dentro la comunità economica e parte fuori della comunità (**operazioni imponibili per la parte entro la comunità**)

9



Registri IVA secondo l'art.74 ter

Restando fermi gli obblighi di registrazione IVA per quanto concerne l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dall'art. 74 ter, relativamente a tale articolo, i ricavi e i costi che rientrano in tale particolare regime, vanno registrati separatamente, in apposita sezione o in appositi registri:



1. **Registro corrispettivi** (Secondo il 74 ter)
2. **Registro degli acquisti** (Secondo il 74 ter)

10



Registro dei corrispettivi

Per le attività svolte dalle agenzie di viaggio in nome proprio a diretto vantaggio dei clienti

Corrispettivi relativi ai viaggi eseguiti interamente nella Ue	1.	Corrispettivi relativi ai viaggi eseguiti interamente fuori Ue	2.	Corrispettivi relativi ai viaggi misti (dentro e fuori Ue)	3.


11



Registro degli acquisti

Per le attività svolte dalle agenzie di viaggio in nome proprio e a diretto vantaggio dei clienti

Nel territorio della Ue		Fuori della Ue	
1.			2.
Viaggi interamente svolti nella Ue a.	Viaggi misti (per la parte Ue) b.	Viaggi interamente svolti fuori Ue c.	Viaggi misti (per la parte fuori Ue) d.




Liquidazione IVA

Per la determinazione dell'imposta da versare è necessario effettuare il seguente calcolo:

Corrispettivi imponibili	
- Costi imponibili	
Base imponibile lorda	
- Scorporo dell'imposta (16,65% della base imponibile)	
Imponibile netto	
Imposta dovuta (20% imponibile netto)	

13



Liquidazione IVA

quando
corrispettivi imponibili < costi imponibili

Corrispettivi imponibili	
- Costi imponibili	
Credito di costo	

Il credito di costo va rinviato alla liquidazione successiva

14



Viaggi Misti

Relativamente ai viaggi misti si pone il problema di stabilire quanta parte dei corrispettivi è imponibile. Per stabilire la quota parte si determina la seguente percentuale:

Costi per viaggi misti (parte Ue)	
Costi per viaggi misti (parte Ue e parte fuori Ue)	

La percentuale determinata si applica ai corrispettivi misti, al fine di determinarne la quota imponibile

15





Momento impositivo ai fini Iva

E' detto **momento impositivo** ai fini Iva, la data da cui iniziano a decorrere i termini per la registrazione dei documenti negli appositi registri.

Il momento impositivo delle operazioni di cui al 74 ter, si considera il **pagamento integrale del corrispettivo**, e comunque, se antecedente, la **data di inizio del viaggio o del soggiorno**.

18

Documenti da emettere

La nuova normativa prevede l'obbligo di emissione della fattura per la documentazione dei corrispettivi percepita dalle agenzie di viaggio.
La fattura può essere spedita anche tramite strumenti informatici e telematici o mediante fax.

19

Documenti da emettere

Agenzia che organizza il viaggio e lo vende direttamente → Obbligo di emissione di fattura nel momento impositivo

Agenzia che organizza il viaggio e lo vende tramite intermediari → Obbligo di emissione della fattura che può essere emessa entro il mese successivo alla data di effettuazione del viaggio.

20

Documenti da emettere
(Relativamente alle provvigioni)

Agenzia che organizza il viaggio e lo vende tramite intermediari → Obbligo di emissione, per conto dell'intermediario, di una fattura riepilogativa mensile, da registrare nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture d'acquisto

Agenzia intermediaria → Obbligo di registrazione nel registro delle fatture emesse della fattura inviata dalla agenzia organizzatrice, laddove presente, senza contabilizzazione imposta

21



Comma aggiunto dalla finanziaria 2008



«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

22
